All. 6 - Det. 710/2022 del 13/03/2022 autorizzazione alle emissioni diffuse - Adriatic Multimodal Terminal Italia S.r.l.



P/P/P/I/A	Impianto di tostatura della soia Berti Group Spa - Realizzazione nuova linea
Nome elaborato	All. 6- Det. 710/2022 del 13/03/2022 autorizzazione alle emissioni diffuse - Adriatic Multimodal Terminal Italia S.r.l..
Committente	Berti Group SpA
Ubicazione	Via del Commercio, 5 – Marghera (VE)
Redatto	Dott.ssa Letizia Tono
Verificato	Ing. Enrico Fabris
Approvato	Ing. Enrico Fabris

Ing. Enrico Fabris

EFABRIS® Ingegneria Srls

Venezia, Ottobre 2026

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 12 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 710 / 2022

Responsabile del procedimento: GATTOLIN MASSIMO

Oggetto: OGGETTO:AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 6 COMMA 1 . DITTA: CARBONES ITALIA S.R.L. C.F. 08447150965 IMPIANTO: COMUNE DI VENEZIA VIA DEL COMMERCIO 5 PORTO MARGHERA SEDE LEGALE: COMUNE DI BOLZANO VIALE DELLA STAZIONE 7. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N.43623 DEL 19/08/2021

Il dirigente

Visti:

i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

iv. l’art. 23, comma 1-*ter* del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

v. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

vii. vii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

viii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 12 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 13/03/2022 22:15:13 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 710 del 13/03/2022
Prot.: 2022 / 14919 del 13/03/2022

ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

x. il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione al registro dovuti dalle imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ed in particolare il c. 2 dell'art. 3 che prevede che il versamento sia effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno nonchè il c. 3 dell'art. 3 che prevede che l'iscrizione sia sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;

xi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29 dicembre 2014, relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti

xii. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

xiii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

xiv. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";

xv. il D.Lgs. 152/2006, che individua questa Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 "Autorità competenti per la valutazione di incidenza" dell'Allegato A alla DGRV 1400/2017;

xvi. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

xvii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Visti:

i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 89 del 30.12.2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;

v. la deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;

vi. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali".

Premesso che:

i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;

ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 12 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

iii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

iv. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;

v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario atteso che inopportunità ovvero mancanza di personale con professionalità adeguata alla fattispecie, momentanea assenza ovvero impedimento di figura professionale atta ad assumerne la funzione (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

Visto che:

i. con prot. n. 6299 del 08/02/2021 è stato rilasciato il provvedimento della Città metropolitana di Venezia con cui si autorizzava la ditta CARBONES ITALIA S.r.l., con sede legale in BOLZANO - Viale della Stazione 7, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3, all'installazione di un nuovo stabilimento di deposito, movimentazione, e manipolazione di merci alla rinfusa sito in Comune di VENEZIA – Via del Commercio 5 - Porto Marghera;

ii. con prot. n. 43623 del 19/08/2021 è stata rilasciata la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 6299 del 08/02/2021;

iii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 45404 del 01.09.2021 sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06 relativi alla citata autorizzazione prot. n. 43623 del 19/08/2021;

iv. con prot. n. 60354 del 08/11/2021 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 07.11.2021 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 6 c. 2 al competente SUAP del Comune di VENEZIA in data 05/11/2021 dalla ditta CARBONES ITALIA S.r.l., con sede legale in BOLZANO Viale della Stazione 7 per la modifica sostanziale dell'impianto esistente di movimentazione deposito e manipolazione di merci rinfusa , consistente nell'inserimento dell'attività di stoccaggio in deposito temporaneo (R13) di rifiuti di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 2.1 del D..M 05/02/98, all'indirizzo citato in oggetto;

v. con nota prot. n. 64071 del 24/11/2021 questa Amministrazione ai sensi della L. 241/1990, ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi istruttoria ai sensi del D.P.R. n. 59/13 – art. 4 comma 7 e della L. 241/90 art. 14 e segg., in modalità asincrona, per l'esame degli interessi coinvolti nel procedimento. In particolare, è stato chiesto al comune di Venezia il nulla osta d'impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 e a V.E.R.I.T.A.S la conferma dell'autorizzazione relativa all'ambito di competenza già in essere;

vi. con nota prot. n. 69080 del 17/12/2021 la scrivente Amministrazione ha richiesto integrazioni;

vii. con nota acquisita al prot. n. 64384 del 26/11/2021 il comune di Venezia ha trasmesso parere favorevole per quanto di competenza a condizione che la bontà delle stime effettuate venga confermata in fase post operam con un apposito monitoraggio che ne convalidi la correttezza presso i ricettori maggiormente esposti;

viii. con nota acquisita al prot. n 1349 del 11/01/2022 V.E.R.I.T.A.S ha trasmesso l'atto di assenso per lo scarico in pubblica fognatura;

ix. con nota acquisita al prot. n. 8061 del 09/2/2021 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, comprensive della polizza fideiussoria a garanzia dell'attività di gestione rifiuti e contestualmente ha ridotto i quantitativi istantanei di messa in riserva di rifiuti non pericolosi;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 12 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

x. con nota prot. n. 10549 del 21/02/2022 la scrivente Amministrazione ha richiesto la regolarizzazione della polizza fideiussoria n. 2027015912064 emessa da Assicuratrice milanese S.p.A;

xi. con nota acquisita al prot. n. 12256 del 01/03/2022 la ditta ha trasmesso la regolarizzazione della polizza fideiussoria n. 2027015912064;

xii. con prot. n. 13317 del 07/03/2022 la scrivente Amministrazione ha accettato la polizza fideiussoria n. 2027015912064 emessa da Assicuratrice Milanese S.p.A del 01/02/2022 con scadenza il 01/02/2025 e validità fino al 01/02/2027;

Considerato che:

i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 ;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs.n. 152/2006 in pubblica fognatura ;
- nulla osta d' impatto acustico ai sensi della L. 447/95 .

ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

iii. con determina prot. n. 63130 del 19/11/2021 è stata accolta l'asseverazione di non incidenza in merito alla non significatività dell'intervento sulla Rete Natura 2000 presentata dalla ditta ed acquisita agli atti con prot. n. 60354 del 08/11/2021;

Preso atto che con prot. n. 1349 del 11/01/2022 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione l'atto di assenso V.E.R.I.T.A.S per lo scarico denominato PM 32/1 acque reflue di dilavamento ai sensi del comma 1 dell'art. 39 derivanti dal dilavamento delle superfici di movimentazione dei materiali ferrosi;

Accertato che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – provveditorato interregionale alle opere pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ha autorizzato con prot. n. 37526 del 07/10/2021 lo scarico di acque meteoriche di seconda pioggia, denominato SP1, nel canale industriale nord a porto Marghera;

Accertato inoltre che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 04/04/2022, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione;

DETERMINA

1
Il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia n. 43623 del 19/08/2021 è sostituito dal presente.

2
Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2 è rilasciato l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta CARBONES ITALIA S.r.l., con sede legale in Comune di BOLZANO - Viale della Stazione 7, C.F. 08447150965 per la modifica sostanziale dello stabilimento esistente, sito in Comune di VENEZIA – Via del Commercio 5 - Porto Marghera - mediante l'inserimento dell'attività R13 di recupero rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento sito in Comune di VENEZIA – Via del Commercio 5 - Porto Marghera

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 12 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3
L'autorizzazione rilasciata **ha validità fino al 07/02/2036** a decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

4
L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie prestate ai sensi dei successivi punti, come attestati da relativi atti di accettazione.

5
La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento la fideiussione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello allegato al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
La polizza potrà essere prestata anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il suo rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa.**

6
Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, l'impianto dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.

7
Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie.

8
Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

8.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2 e 8 alle emissioni diffuse provenienti dall'attività citata in premessa come descritta nel progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni, nonché alla modifica sostanziale dello stesso, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

a. La ditta dovrà garantire che:

1) nelle fasi di movimentazione delle merci dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

2) nella movimentazione dei materiali polverulenti nel piazzale si dovrà mantenere la minima altezza di caduta possibile, che non deve comunque superare i due metri, e deve essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 12 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3) l'altezza dei cumuli delle merci depositate all'interno del piazzale non dovrà superare i 5 m;

4) i cumuli di materiale, nonché l'intera area destinata alle movimentazioni delle merci, devono essere dotati di idoneo impianto di bagnatura mediante nebulizzazione d'acqua e la ditta dovrà provvedere a mantenere le superfici dei piazzali e delle zone di transito costantemente pulite e umide al fine di ridurre la dispersione di polveri soprattutto in condizioni meteo-climatiche di siccità;

5) deve essere presente un efficace sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi da effettuarsi sistematicamente su tutti i mezzi in uscita dall'impianto per evitare il trascinamento delle polveri;

6) le merci alimentari dovranno essere stoccate esclusivamente all'interno del capannone A dotato di fossa e tramoggia di carico e di nastri trasportatori chiusi ermeticamente;

7) i nastri trasportatori impiegati per il trasporto delle merci alimentari dovranno essere chiusi ermeticamente, in modo da limitare la produzione di emissioni diffuse;

8) le operazioni di riempimento del capannone A con le merci alimentari dovranno essere svolte esclusivamente garantendo la chiusura di qualsiasi finestra o apertura che dia all'esterno per evitare la fuoriuscita di emissioni di tipo diffuso;

9) al termine delle operazioni di riempimento del capannone A, bisognerà attendere il completo deposito delle polveri sospese prima di procedere con l'apertura dei portoni e con la movimentazione delle merci alimentari;

10) le operazioni di carico degli automezzi con le merci alimentari deve avvenire esclusivamente in corrispondenza della tettoia in adiacenza al capannone A, mantenendo la minima altezza di caduta possibile e assicurando la più bassa velocità tecnicamente possibile per lo scarico, al fine di limitare le emissioni diffuse;

11) qualunque cambiamento, anche occasionale, nella movimentazione della materie prime che possa comportare ulteriore presenza di emissioni diffuse, rispetto a quanto descritto nei progetti presentati, deve essere comunicato preventivamente a questa Amministrazione. In ogni caso la ditta dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di limitare la dispersione eolica delle polveri;

b. Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di inizio delle attività di scarico, carico e di movimentazione delle merci alimentari e dei rifiuti che generano emissioni diffuse presso lo stabilimento.

8.2 - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'autorizzazione emanata da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. n. 64384 del 26/11/2021 , che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

8.3 - GESTIONE RIFIUTI

a) La ditta è iscritta al n. 639 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

La ditta può svolgere la sua attività presso l'impianto in oggetto nel rispetto:

- delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;
- delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 12 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

D.M. 05/02/98 e smi (vigente dal 2006)	Tipologia D.M 05/02/98	Attività di recupero	Codice EER	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t/a)
3.1	Rifiuti di ferro e acciaiio e ghisa	R13	10 02 10 16 01 17 17 04 05 19 01 02 19 12 02 20 01 40 15 01 04	90.000	160.000
3.2	Rifiuti di metallo non ferrosi o loro leghe	R13	11 05 01 15 01 04 17 04 01 17 04 02 17 04 04 17 04 06 17 04 07 19 12 03	19.600	28.000
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro rottami di vetro	R13	15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05 20 01 02	70.000	120.000
TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t)					**308.000**

b) Il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti stoccabili nell'impianto e per i quale viene effettuata la sola messa in riserva R13 per il successivo recupero in altro impianto e sottoposti a garanzie finanziarie non potrà in ogni caso superare le **90.000 tonnellate.**

c) Nella tabella seguente le quantità massimi stoccabili per singolo piazzale e tipologia di rifiuti conferibili:

Settore di conferimento	Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti (ton) AREE SCOPERTE PER OPERAZIONI R13 sui rifiuti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2	Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti (ton) AREE SCOPERTE PER OPERAZIONI R13 sui rifiuti di cui ai paragrafo 2.1
Piazzale A	30.000	30.000
Piazzale B	30.000	20.000
Piazzale C	30.000	20.000

d) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli organi di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

e) Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.

f) I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 12 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 13/03/2022 22:15:13 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 710 del 13/03/2022
Prot.: 2022 / 14919 del 13/03/2022

g) In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

8.4 - IMPATTO ACUSTICO

a) Con prot. n. 64384 del 26/11/2021 è stato acquisito il nulla-osta di impatto acustico rilasciato dal Comune di Venezia ai sensi della Legge n. 447/1995, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

b) Dovrà essere trasmesso al comune di Venezia e per conoscenza alla Città Metropolitana di Venezia un monitoraggio che convalidi la bontà delle stime effettuate anche in fase post operam presso i ricettori maggiormente esposti.

9
Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.
Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

10
Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

11
Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

12
Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

13
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

14
Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

15
Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di A.R.P.A.V.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 12 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- a V.E.R.I.T.A.S
- Al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
- Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto,Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia- Ufficio Antinquinamento

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 12 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente